

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 200
a iniziativa dei Consiglieri Marcozzi, Pasqui
presentata in data 9 giugno 2023

CELEBRAZIONI DEL V CENTENARIO DELLA NASCITA DI ANDREA BACCI
(1524–2024)

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, nell'ambito delle attività di promozione della conoscenza di illustri personalità che hanno svolto un ruolo di primo piano nella storia e nella cultura del territorio, attiva iniziative per le celebrazioni del V Centenario della nascita di Andrea Bacci (1524-2024), quale figura di riferimento della regione Marche.

Art. 2
(Interventi)

1. Per le finalità indicate all'articolo 1 la Regione sostiene:

- a) iniziative, incontri, eventi, manifestazioni di promozione di carattere scientifico, culturale, espositivo e gastronomico volte a promuovere la regione Marche attraverso la figura di Andrea Bacci;
- b) iniziative ritenute opportune per il conseguimento delle finalità di questa legge.

2. La Giunta regionale, sulla base delle proposte del Comitato di cui all'articolo 3, determina i criteri e le modalità per il finanziamento delle iniziative e approva il programma degli interventi da finanziare.

Art. 3
(Comitato promotore)

1. La Regione, promuove la costituzione di un Comitato promotore delle celebrazioni del V centenario dalla nascita di Andrea Bacci, per lo svolgimento dei seguenti compiti:

- a) elaborare un programma e un piano di iniziative culturali e gestione di manifestazioni ed eventi, da attuarsi in una prospettiva regionale;
- b) predisporre e coordinare programmi intesi a favorire percorsi culturali, processi di sviluppo turistico-culturale, nonché attività ed azioni comuni di valorizzazione connesse alle celebrazioni attraverso il coinvolgimento di enti ed istituzioni pubblici e privati.

2. Il Comitato è composto:

- a) dal Presidente eletto tra i membri del Comitato promotore nella prima seduta;
- b) da un Consigliere regionale;
- c) da un dirigente competente in materia di beni e attività culturali o suo delegato;
- d) dal Sindaco e dall'assessore alla cultura della città di Sant'Elpidio a Mare;
- e) dai Sindaci degli eventuali Comuni coinvolti;

f) dai rappresentanti dei soggetti pubblici e privati che concorrono alla realizzazione della celebrazione.

3. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.

Art. 4

(Adempimenti della Giunta regionale e composizione del Comitato)

1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, provvede agli adempimenti necessari alla costituzione del Comitato indicato all'articolo 3.

Art. 5

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge è autorizzata, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, la spesa di euro 15.000,00 iscritta nella Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023/2025.

2. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1 si provvede, per l'anno 2024, mediante equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi" e, per l'anno 2025, mediante equivalente riduzione dello stanziamento iscritto nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva" dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023/2025.

3. Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione.